Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 12 marzo 1928 - ANNO VI — Numero 60

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 795.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928, n. 376.

Riunione dei comuni di Camerana e Gottasecca in un unico Comune con denominazione « Camerana » e sede del capoluogo nella frazione Gabutti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camerana e Gottasecca, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune, con denominazione « Camerana » e sede del capoluogo nella frazione Gabutti.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 79. — CASATI.

Numero di pubblicazione 796.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 377.

Riunione dei comuni di Radicena, Jatrinoli e Terranova Sappominulio in un unico Comune denominato « Taurianova ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Radicena, Jatrinoli e Terranova Sappominulio, in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in unico Comune denominato « Taurianova ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 80. — CASATI.

Numero di pubblicazione 797.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 378.

Aggregazione dei comuni di Spino al Brembo, Somendenna, Endenna, Grumello dei Zanchi, Stabello e Poscante a quello di Zogno ed aggregazione al comune di Nese della frazione Monte di Nese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Spino al Brembo, Somendenna, Endenna, Grumello dei Zanchi, Stabello e Poscante, eccettuata la frazione Monte di Nese, sono aggregati al comune di Zogno.

La frazione Monte di Nese è aggregata al comune di Nese.

Art. 2.

I confini fra i comuni di Zogno e di Nese sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica vistata in data 9 gennaio 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bergamo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Spino al Brembo, Somendenna, Endenna, Grumello dei Zanchi, Stabello e Poscante a quello di Zogno e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali fra l'ampliato comune di Zogno ed il comune di Nese in dipendenza dell'aggregazione a questo della frazione Monte di Nese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 81. — CASATI.

Numero di pubblicazione 798.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 379.

Cambiamento della denominazione del comune di Castiglione della Valle in quella di « Colledara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduta la domanda con cui il podestà di Castiglione della Valle, in esecuzione della deliberazione 16 febbraio 1927, n. 3, chiede che all'attuale denominazione del Comune sia sostituita quella della frazione Colledara, dove hanno sede gli uffici municipali;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Teramo con deliberazione 2 maggio 1927, n. 329;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di Castiglione della Valle, in provincia di Teramo, è mutata in « Colledara ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 82. — CASATI.

Numero di pubblicazione 799.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2839.
Unione dei comuni di Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà in un unico Comune denominato « Luserna San Giovanni ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Luserna San Giovanni, Lusernetta e Rorà, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Luserna San Giovanni ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 78. — CASATI.

Numero di pubblicazione 800.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2827.
Erezione in ente morale dell' « Istituto ortopedico toscano Villa S. Margherita », in Firenze.

N. 2827. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Istituto ortopedico toscano Villa Santa Margherita », con sede in Firenze, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1928 *Anno VI*

Numero di pubblicazione 801.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2826.
Contributo scolastico del nuovo comune di Sant'Omobono Imagna, ed annullamento di quello dei comuni di Cepino, di Mazzoleni e Falghera, e di Selino.

N. 2826. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il nuovo comune di Sant'Omobono Imagna, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 4349.68 a decorrere dal 1° gennaio 1928, e vengono annullati, con la medesima decorrenza, i contributi scolastici stabiliti con i Regi decreti 11 febbraio 1915, nn. 722 e 241, a carico dei comuni di Cepino, di Mazzoleni e Falghera, e di Selino.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 802.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 245.
Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in Tempio Pausania.

N. 245. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in Tempio Pausania.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 803.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 246.
Erezione in ente morale della Fondazione « Amelia Aimi », con sede in Fidenza.

N. 246. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Amelia Aimi », con sede in Fidenza, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 804.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1928, n. 247.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Caduti di guerra », con sede in Sulzano.

N. 247. R. decreto 2 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Caduti di guerra », con sede in Sulzano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 805.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 267.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Malosco.

N. 267. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Malosco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 806.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 268.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Roberto Martinazzi », in Quittengo.

N. 268. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Istituto « Roberto Martinazzi », in Quittengo, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 27 dello statuto della dipendente Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello, approvato con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. rag. Enrico Albertini a presidente della menzionata Federazione;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del comm. rag. Enrico Albertini a presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria del cappello.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928.

Costituzione della Cassa mutua abruzzese per gli infortuni agricoli, con sede in Chieti.

Con R. decreto 16 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti, è stata approvata la costituzione della Cassa mutua abruzzese per gli infortuni agricoli, con sede in Chieti, e la stessa è stata autorizzata a gestire, con decorrenza dal 1° aprile 1928, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel territorio del XVI Compartimento assicurativo (provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo), ai sensi e per gli effetti del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni.

A partire dalla data predetta cessa di funzionare nel citato Compartimento assicurativo la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Il capoluogo del XVI Compartimento assicurativo è stabilito nella città di Chieti.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, 3° comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Visto l'art. 25, 1° comma, dello statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 845;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. uff. avv. Giuseppe Canepa a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. uff. avv. Giuseppe Canepa a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, del granito, della pietra ed affini.

Roma, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1928.

Modificazione al decreto Ministeriale 24 agosto 1927 che bandisce un concorso per titoli a posti di ruolo del Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 24 agosto 1927 col quale venne bandito, fra l'altro, il concorso ad un posto di grado 8° e due di grado 9° di gruppo *B* del ruolo organico del Ministero delle corporazioni;

Ritenuto che i lavori per il giudizio del concorso non sono stati ancora iniziati;

Ritenuto che sopravvenute esigenze di servizio rendono necessario modificare il numero dei posti messi a concorso nei vari gradi del predetto gruppo *B*, per adeguare l'assunzione del nuovo personale agli uffici da ricoprire;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale in data 24 agosto 1927 per i gradi 8° e 9° di gruppo *B* del ruolo organico del Ministero delle corporazioni è aumentato per il grado 8° da uno a due, e diminuito per il grado 9° da due a uno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BOTTAI.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1928.
Autorizzazione al Banco di Chiavari e della Riviera Ligure ad istituire una agenzia di città in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, con sede in Chiavari, è autorizzata ad istituire un'altra agenzia di città in Genova (zona Banchi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Banca delle Venezie con sede in Venezia ad istituire quattro proprie filiali rispettivamente in Santa Giustina Bellunese, Ponte nelle Alpi, Forno di Zoldo e Sospirolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima «Banca delle Venezie» con sede in Venezia è autorizzata ad istituire quattro proprie filiali in Santa Giustina Bellunese, Ponte nelle Alpi, Forno di Zoldo, Sospirolo (provincia di Belluno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Banca cattolica San Liberale, in Treviso, a trasferire la sua filiale di Onè di Fonte in San Zenone degli Ezzelini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anomina cooperativa Banca cattolica San Liberale, con sede in Treviso, è autorizzata a trasferire la sua filiale di Onè di Fonte (Asolo) in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) a condizione che provveda alla immediata chiusura dei suoi recapiti di Mussolenti e di Casoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.
Determinazione della decorrenza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e nel R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, riguardanti l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la facoltà ad esso delegata dall'art. 15 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'art. 20 del successivo R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
Considerata la opportunità di fissare la decorrenza delle disposizioni contenute nei citati Regi decreti;

Determina:

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e nel R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, riguardanti l'Amministrazione dei monopoli di Stato, entrano in vigore col 1° marzo 1928, fatta eccezione:

1° per quelle che riflettono la gestione autonoma del bilancio e per le altre contenute negli articoli 3, 2° comma,

6 e 7 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e negli articoli 13, 15 e 17 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, le quali tutte entreranno in vigore col 1° luglio 1928;

2° per quanto riguarda l'attribuzione all'Amministrazione dei monopoli di Stato della definizione amministrativa dei reati ed il trasferimento ad essa dei servizi ora affidati alle Intendenze di finanza in materia di distribuzione e di vendita dei prodotti.

Le norme di attuazione e la decorrenza di queste ultime materie saranno emanate con successivi nostri decreti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1928.
Modifiche alle norme tecniche per i depositi di liquidi infiammabili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 9 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale n. 974 del 29 aprile 1917 per i depositi che presentano pericolo di scoppio e d'incendio;

Visto il decreto del Ministro per la marina, in data 7 marzo 1923, col quale, in deroga alle norme contenute nel regolamento sopracitato, per la durata di anni 5, dal 17 marzo 1923 al 16 marzo 1928, e subordinatamente a determinate condizioni, veniva consentita l'immissione di liquidi con punto di infiammabilità non inferiore a 66°, nei depositi di cui alla lettera *c*) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento stesso;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva per le materie esplosive nella seduta del 4 febbraio 1928;

Presi accordi col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è consentita l'immissione di liquidi combustibili, il cui punto di infiammabilità non sia inferiore a 65°, nei depositi di cui alla lettera *c*) del paragrafo 3 delle norme tecniche annesse al regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974.

Questa disposizione potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, ogni qualvolta il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) lo ritenga opportuno, ed è subordinata alle seguenti condizioni, oltre a quelle previste dal regolamento suddetto per i depositi di sostanze della categoria *C*:

1° i serbatoi situati all'aperto devono essere provvisti, nel punto più alto del coperchio, di uno sfiatatoio in diretta e costante comunicazione con l'atmosfera, ma protetto da reticella metallica;

2° i serbatoi con coperchio situati entro locali devono essere muniti, nel punto più alto, di un tubo sfiatatoio a reticella metallica che sbocchi all'esterno del fabbricato;

3° quando i serbatoi non sono provvisti di coperchio, i locali che li contengono debbono avere larghe finestre di aerazione senza imposte di chiusura, ma semplicemente difese da reti metalliche;

4° i locali dove si eseguono manipolazioni dei liquidi combustibili, debbono avere sempre finestre di aerazione come al n. 3;

5° entro il recinto dei depositi ed all'interno dei magazzini non si devono mai accendere fuochi nè riscaldare saldatori, nè fumare, nè fare uso di lampade ordinarie. Sono soltanto ammesse lampade elettriche impiantate secondo le norme del paragrafo 16°;

6° i serbatoi carichi per il trasporto, nonchè quelli vuoti, che hanno contenuto tali olii combustibili, debbono essere tenuti ermeticamente chiusi;

7° quando si deve provvedere alla pulizia interna di un serbatoio, che ha contenuto olii combustibili, si deve procedere alla apertura del serbatoio con precauzione, nè gli operai debbono entrarvi se non dopo averlo lasciato aperto un tempo sufficiente affinchè i vapori infiammabili siano stati espulsi;

8° quando occorra riscaldare l'olio per facilitarne il travaso, il riscaldamento dovrà ottenersi a mezzo di serpentini di vapore e mai a fuoco diretto;

9° in prossimità dei serbatoi e dei magazzini si debbono tenere sempre dei depositi di sabbia a portata di mano, ai sensi del comma 4 del paragrafo 21;

10° nell'impiego del combustibile nei forni delle caldaie, si debbono usare tutte le precauzioni del caso, tenuto presente che i vapori che si possono sviluppare dalla nafta formano facilmente miscele esplosive.

Art. 2.

Coloro, che, in base al decreto 7 marzo 1923 del Ministro per la marina, già abbiano ottenuto autorizzazione di immettere nei depositi liquidi con grado di infiammabilità non inferiore a 66° possono continuare ad usufruire della autorizzazione per altri cinque anni, con facoltà di immettere nei depositi stessi liquidi con grado d'infiammabilità non inferiore a 65°.

Coloro che invece intendano per l'avvenire valersi della facoltà di cui all'articolo precedente dovranno farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile).

L'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1 sarà fatto da una Commissione costituita nel modo stabilito dall'art. 20 del regolamento approvato dal decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 974, per i collaudi degli stabilimenti della categoria *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Compagnia francese contro il furto e gli infortuni « L'Union » di esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda in data 4 febbraio 1928, presentata dalla rappresentanza nel Regno della società « L'Union », Compagnia francese d'assicurazioni contro il furto e gli infortuni, con sede in Parigi, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione e la riassicurazione

contro i danni nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli;
Considerato che la rappresentanza è stata legalmente costituita e che è stato eseguito il deposito della cauzione nella misura minima di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, a garanzia della massa degli assicurati con contratti formanti il portafoglio italiano;

Decreta:

La Compagnia francese d'assicurazioni contro il furto e gli infortuni « L'Union » con sede in Parigi e legale rappresentanza in Genova, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli.

Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dalla signora Moser Annunziata per la riduzione del suo cognome in quello di « Moseri »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Moser Annunziata, figlia del fu Antonio e della fu Orsola Moser, nata a Faida (Pinè) il 17 novembre 1882, è ridotto nella forma italiana di « Moseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Vista la domanda in data 6 novembre 1926 presentata dal signor Filz Luigi per la riduzione del suo cognome in quello di « Filzi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Filz Luigi, figlio del fu Cesare e di Troier Giuseppina, nato a Sacco (Rovereto) il 29 settembre 1894, è ridotto nella forma italiana di « Filzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Vista la domanda in data 8 novembre 1926 presentata dal signor Andermarch Giovanni per la riduzione del suo cognome in quello di « Demarchi »;
Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Andermarch Giovanni, figlio di Giuseppe e della fu Pederzolli Maria, nato a Sacco (Rovereto) il 14 novembre 1883, è ridotto nella forma italiana di « Demarchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 marzo 1926 presentata dal signor Herden Ottorino per la riduzione del suo cognome in quello di « Erdini »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Herden Ottorino, figlio del fu Guidobaldo e della fu Hrubj Maria, nato a Rovereto il 26 giugno 1888, è ridotto nella forma italiana di « Erdini » a tutti gli affetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 16 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Patauner Giustina per la riduzione del suo cognome in quello di « Padauni »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Patauner Giustina, figlia del fu Massimino e dalla fu Patauner Teresa, nata a Lizzana il 28 agosto 1896, è ridotto nella forma italiana di « Padauni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 11 novembre 1926 presentata dalla signora Tiecher Laura Maria per la riduzione del suo cognome in quello di « Ognibeni »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Tiecher Laura Maria, figlia di Beniamino e della fu Ognibeni Ester, nata a Belgrado l'11 gennaio 1890, è ridotto nella forma italiana di « Ognibeni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, in data 9 marzo 1928, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 1928, n. 57.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Parlamento il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, recante disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Siena, in provincia di Siena, con decreto 29 febbraio 1928 (VI) sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Oro in cassa		L.	4,547,261,433.12	—
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 6,952,243,115.16			—
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 863,814,655.56			—
			7,816,057,770.72	+ 214,680
Riserva totale		L.	12,363,319,203.84	+ 214,680
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato		»	1,847,712,566.95	—
Cassa		»	286,755,396.76	— 14,597
Portafoglio su piazze italiane		»	3,354,290,766.93	— 82,649
Effetti ricevuti per l'incasso		»	6,630,205.55	+ 556
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 734,569,894.50			—
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 2,195,358.25			—
			736,765,252.75	— 28,183
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca		L.	1,010,048,708.56	+ 6,754
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L. 67,631,025.87			+ 10,923
altri	» 41,058,681.15			— 15,105
			108,689,707.02	— 4,182
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni		L.	275,088,684.58	+ 1,163
Azionisti a saldo azioni		»	60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici		»	119,642,118.71	+ 67
Istituto di liquidazioni		»	1,299,963,630.93	— 31,162
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 103,503,609.29			—
Impiego fondo pensioni	» 167,915,352.02			— 1,446
Debitori diversi	» 1,042,135,753.75			— 29,621
			1,355,579,715.06	— 31,067
Spese		L.	12,161,527.98	+ 655
		L.	22,836,647,485.62	
Depositi in titoli e valori diversi		»	43,262,412,411.38	— 2,197,420
		L.	66,099,059,897 —	
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	136,675,605.59	— 3,583
		L.	66,235,735,502.59	— 2,161,802

Saggio normale dello sconto 7 % (dal 18 giugno 1925).

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

(10177)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

febbraio 1928 (VI)

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		16,957,147,300 —	— 252,194
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		551,778,848.21	+ 74,988
Depositi in conto corrente fruttifero	»		3,688,236,628.35	+ 297,914
Conto corrente del Regio tesoro (suo debito)	»		25,308,282.15	+ 69,268
	L.		21,171,854,494.41	+ 189,976
Capitale	L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»		23,441,978.25	— 5,673
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti	L.	105,547,022.44		+ 1,260
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici.	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	1,062,925,169.03		— 158,022
			1,214,472,191.47	— 156,762
Rendite	L.		68,734,615.09	+ 4,494
Utili netti dell'esercizio precedente	»		58,118,794.07	—
	L.		22,836,647,485.62	
Depositanti	»		43,262,412,411.38	— 2,197,420
	L.		66,099,059,897 —	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		136,675,605.59	+ 3,583
	L.		66,235,735,502.59	— 2,161,802

Rapporto della riserva (12,363,319,303.84) ai debiti (21,171,854,494.41) da coprire: 58.39 %.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	309309	Cataldo Matteo fu Vito, dom. a New York . . . . . L.	450 —
»	100251	Ronfani Giuseppina fu Stefano, moglie di Cuttica Giovanni Emanuele fu Giovanni Battista, dom. a Quarto d'Asti (Alessandria), vincolata . . . . L.	150 —
3.50 %	46369	Beneficio Laicale della SS. Annunziata eretto nella Parrocchiale Chiesa di Caturano sotto il titolo di S. Marcello, rappresentato dal beneficiato pro-tempore, vincolata . . . . . L.	8.50
»	667068	Coadiutoria in S. Giorgio di Cuggiono (Milano) . . . . L.	213.50
»	336937	de Fornera Lucio fu Cesare, dom. a Udine, vincolata . . . L.	70 —
»	528325 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Giai-Arcota Effisio fu Giuseppe, dom. a Giaveno (Torino) . . . . L. per l'usufrutto: Ostorero Mamel Carolina fu Giacomo, vedova di Giai Arcota Giuseppe.	129.50
Cons. 5 %	297023	Landi Landa di Innocenzo, moglie di Mazzei Ugo di Francesco, dom. in Altopascio (Lucca), vincolata . . . . . . L.	5,000 —
»	361969	Roseti Filomena di Giuseppe Nicola, nubile, dom. a Senise (Potenza), vincolata . . . . L.	245 —
»	295996	Polizzi Giovannina di Antonio, moglie di Vasquez Oreste-Aurelio, dom. a Troina (Catania), vincolata . . . . L.	350 —
»	454129 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Ceravolo Rosa fu Andrea, minore sotto la p. p. della madre Jacopetti Teresa di Achille, vedova Ceravolo, dom. a Genova . . . . L. per l'usufrutto: Jacopetti Teresa di Achille, vedova di Ceravolo Andrea, dom. a Genova.	525 —
3.50 % Cat. A	28865	Mensa Arcivescovile di Napoli . . . . L.	7 —
»	23035	Intestata come la precedente . . . . L.	161 —
»	5834	Pia Opera della Propaganda della Fede in Napoli . . . L.	749 —
»	5835	Arcivescovo pro-tempore della Archidiocesi di Napoli, vincolata. L.	38.50
»	20904	Mensa Arcivescovile di Napoli . . . . L.	105 —
Cons 5 %	162511	Venerabile Compagnia di S. Antonio Abbate di Città di Castello (Perugia) . . . . L.	230 —
3.50 %	709545	Locatelli Antonietta di Alessandro moglie di Raina Guglielmo, domiciliata a Bergamo . . . . L.	17.50
Cons. 5 %	392760	Parrocchia di S. Giovanni Battista (2ª porzione) in Grazzanise (Caserta) . . . . L.	1,100 —
Cons. 5 % (1861)	985597 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Vecchi Vittorio Augusto fu Candido Augusto Giovanni . . . . L. per l'usufrutto: Società anonima sedente in Londra, denominata London Amicable Assurance Society Limited.	1,715 —

Roma, 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** **(Elenco n. 28).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	88203 135810 248240 328529 364931 421541	300 — 60 — 50 — 50 — 10 — 50 —	Bonicelli Anna di *Valentino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Alessandria, vincolate.	Bonicelli Anna di *Giuseppe Valentino*, minore ecc. come contro, vincolate.
»	253	35 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. *Indineri*, dom. a Salerno.	*Indiveri Carmela* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella fu *Angela*, ved. *Indiveri* dom. a Salerno.
»	34022	10 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rocca Gisella, ved. di Indiveri Luigi, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	178924	55 —	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Carmela fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella ved. Indiveri, dom. a Salerno.
»	233306	50 —	Indiveri *Cornelia* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Rocco* Gisella fu *Angelo*, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Indiveri *Carmela* fu Luigi minore sotto la p. p. della madre *Rocca* Gisella fu *Angela*, dom. come contro.
»	412291	500 —	*Ruotta* Maria fu Domenico, nubile, dom. ad Enire (Cuneo).	*Ruatta* Maria fu Domenico, nubile dom. ad Enire (Cuneo).
3.50 %	535081	525 —	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di detto Carlo Platschick, dom. a Milano; con usuf. vital. a *Gilda Seregno* fu Gaetano, moglie legalmente separata di Carlo Platschick, dom. a Milano.	Platschick Enrica di Carlo, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri dalla signora *Ermenegilda* detta *Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. ad *Ermenegilda detta Gilda Seregni* fu Gaetano, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	169763	315 —	Onetti *Paolo* fu *Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Gio. Battista* e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. in prime nozze di Onetti *Francesco Gio. Battista*, ecc. come contro.
»	192023	130 —	Onetti *Carlo Francesco* fu *Giobatta* minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
»	79369	125 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Gio. Batta*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Giovanni Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa, ved. di Onetti *Francesco Gio. Battista*, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).
» »	31315 35979	90 — 150 —	Onetti *Francesco Paolo* fu Giovanni Battista, minore ecc. come la precedente.	Intestate come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5%	157251	145 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comons Luisa fu Alfredo, ved. di Onetti, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
»	306626	465 —	Onetti *Francesco Paolo* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Comnos Luisa ved. Onetti e moglie in seconde nozze di Allavena Adolfo, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Onetti *Francesco* fu *Francesco Gio. Battista*, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 14ª emissione	163	Cap. L. 5000 —	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Lorenzo*, maritata Cantù.	Gorla Giovanni di Cristinziano, minore sotto la p. p. del padre; con usuf. vital. a Gorla Giuseppina fu *Cristinziano*, maritata Cantù.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 10 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.49	Belgrado	33.35
Svizzera	364.45	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.389	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.625	Norvegia	5.055
Spagna	317.21	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.645	Svezia	5.085
Berlino (Marco oro)	4.517	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.075
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.525
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.38	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.50
New York	18.936	Littorio 5 %	85.65
Dollaro Canadese	18.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.925
Oro	365.38		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta d'interessi di rendita consolidato 5 %.

Unica pubblicazione. Avviso n. 308.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta d'interessi al 1° gennaio 1927 relativa alla rendita consolidato 5 % n. 189.315 di L. 500 intestata a Moncada Anna fu Vincenzo moglie di Grimaldi Giovanni fu Enrico domiciliato a Catania e vincolata per dote della medesima.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso senza che sieno state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della suddetta semestralità senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esame ad otto posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 novembre 1927, n. 2208;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2884;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame ad otto posti di veterinario di confine e di porto di 2ª classe nell'Amministrazione della sanità pubblica con l'annuo stipendio iniziale di L. 9500 e il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo, da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato. Sono esclusi dal concorso coloro che hanno oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto, fermi restando il limite di 35 anni per gli ex militari di cui all'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed il limite di anni 39 per gl'invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Anche per i decorati al valore il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è protratto al compimento del 39° anno di età a sensi dell'art. 17 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico comprovante di avere sana e robusta costituzione ed essere esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, legalizzato nella firma del podestà;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o diploma di laurea in zooiatria conseguito in una delle università o delle scuole superiori di medicina veterinaria prima del novembre 1926. I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50.

I certificati di cui ai nn. 3, 4 e 6 dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, e anche in Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà altresì indicare la lingua estera di obbligo (francese, tedesca o inglese) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 3.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si dànno in Roma ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

1° l'etiologia, la sintomatologia, il reperto anatomo-patologico e la profilassi delle principali malattie infettive del bestiame;

2° l'igiene e la zootecnia;

3° esperimento della conoscenza della lingua francese, tedesca o inglese, a scelta del concorrente.

Le prove pratiche sono due e riguardano:

1° l'esame clinico di un animale colpito da malattia infettiva od infestiva;

2° la diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

Art. 5.

Il giudizio degli esami è dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo della sanità pubblica ovvero di un direttore capo divisione tecnico, o di un ispettore generale appartenenti alla Direzione generale della sanità pubblica;

d) di due professori di Regie scuole superiori di medicina veterinaria.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario tecnico della Direzione generale della sanità pubblica o, in mancanza, un impiegato del gruppo *A* del Ministero, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Negli esami sono da osservare le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte la Commissione formula tre temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare comunque fra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con membri della Commissione. Essi non devono portare manoscritti o pubblicazioni e neppure carta da scrivere e possono soltanto consultare il testo delle leggi e dei decreti messi a loro disposizione dalla Commissione.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dagli esami.

Durante lo svolgimento della prova debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami due almeno dei membri della Commissione.

Art. 7.

Compiuto il lavoro ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine della prova le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari ed al segretario.

Le buste contenenti i nomi dei concorrenti sono aperte alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Per la prova di lingua estera la Commissione esaminatrice si aggrega, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento.

Spetta a tale insegnante di formulare, di concerto con la Commissione e per ognuna delle lingue estere prescelte dai concorrenti per l'esperimento d'obbligo, tre temi, di cui uno viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti.

Per questa prova è fissata la durata massima di ore quattro.

Valgono pel rimanente le norme degli articoli 6 e 7 salvo che è ammesso l'uso del vocabolario.

Art. 9.

Le prove pratiche hanno luogo presso il Laboratorio scientifico della sanità pubblica.

La Commissione mette a disposizione gli apparecchi e materiali occorrenti.

La Commissione esaminatrice formula, per ciascuno dei concorrenti, il tema da svolgere in ciascuna prova, fissa il tempo massimo consentito per lo svolgimento e determina gli elementi che possono essere messi a disposizione di ciascuno, e le altre modalità che potessero occorrere.

Alle prove debbono presenziare costantemente almeno tre membri della Commissione delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente, alla Commissione stessa, che darà poi, sul loro rapporto, il suo voto.

Art. 10.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulla lingua fran-

cese, tedesca o inglese, che potrà farsi anche separatamente con la durata massima di trenta minuti.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e pratiche e di 10 punti per la prova orale.

L'esaminatore di lingua estera, che vota solo per tale materia, dispone di 50 punti per la prova scritta e di altrettanti punti per la prova orale.

Art. 12.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta e orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame, seguendo tutte le norme indicate nei precedenti articoli 8 e 10 e se gli esperimenti abbiano esito favorevole aggiungerà un numero di punti complessivo non superiore a 5 per ciascuna lingua che, oltre a quella d'obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 13.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e delle prove pratiche, purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale, e nell'esperimento orale sulla lingua estera d'obbligo.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame per ciascuno dei concorrenti.

Art. 15.

Fermi restando il diritto degl'invalidi di guerra, di cui all'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e la quota dei posti riservata agli ex combattenti a sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, con le riduzioni e le precedenze all'uopo prescritte i concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti. A parità di punti, ha precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli aspiranti dovranno a corredo della loro domanda di ammissione allegare i documenti comprovanti il loro titolo.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 17.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500 oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

Programma per gli esami di concorso ai posti di veterinario di confine e di porto.

A) PROVE SCRITTE.

1. — Etiologia, sintomatologia, reperto anatomo-patologico e profilassi delle seguenti malattie infettive:

Peste bovina - Pleuro-polmonite essudativa dei bovini - Afta epizootica - Piroplasmosi (diverse forme) e anaplasmosi - Tripanosomiasi (morbo coitale maligno, surra nagama, ecc.) - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Bradsot - Setticemie emorragiche (nei bovini, ovini, suini, colera dei polli, barbone bufalino) - Morva - Tubercolosi bovina ed aviaria - Actinomicosi e actinobacillosi - Botriomicosi - Rabbia - Tetano - Vaginite granulosa dei bovini - Aborto epizootico dei bovini - Aborto infettivo equino - Vaiuolo (ovino, bovino, equino) - Adenite equina - Febbre tifoide del cavallo - Farcino criptococcico - Peste dei maiali e hog - Colera - Mal rossino - Affezioni enzootiche dei maialetti (polmonite enzootica, paratifo, peste bacillare) - Infezioni enzootiche dei vitelli e dei puledri neonati - Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre - Difterite aviaria - Peste aviaria - Tifosi aviaria - Rogna degli equini, delle pecore e delle capre.

2. — Igiene e zootecnia:

Igiene e zootecnia in generale - Suolo - Acqua - Aria - Ricoveri animali - Arnesi di copertura, di protezione, di contenzione e di lavoro - Alimentazione - Metodi di conservazione dei foraggi - Economia dell'alimentazione secondo i vari regimi di essa.

Varietà - Razze - Specie - Famiglie - Individui e loro significazione.

Natura e modi, leggi e dottrina dell'eredità.

Scelta dei riproduttori - Metodi di riproduzione.

Criteri da seguire per il miglioramento dell'industria zootecnica in una determinata zona di allevamento.

Produzione della carne, del latte e della lana in Italia.

Importazione ed esportazione degli animali e dei prodotti ed avanzi animali.

Apicoltura e miglioramento dei pascoli montani.

L'assicurazione nell'industria del bestiame.

3. — Lingue estere:

Prova scritta obbligatoria: traduzione in italiano dalla lingua estera scelta dal concorrente fra le lingue: francese, inglese o tedesca.

B) PROVE PRATICHE.

1. — Prova clinica su di un animale colpito da malaria infettiva od infestiva.

2. — Diagnosi anatomo-patologica e batteriologica delle principali malattie infettive.

Esame microscopico del latte e delle carni.

C) PROVA ORALE.

La prova orale verte su tutta la materia delle prove scritte e pratiche; sulla organizzazione, legislazione e regolamentazione sanitaria specialmente attinenti al servizio veterinario e comprende, inoltre, un esperimento sulla lingua estera obbligatoria e facoltativa (conversazione, lettura e traduzione a vista nella lingua estera).

p. *Il Ministro per l'interno*: SUARDO.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.